RIFORMA PREVIDENZA. Riparte il dibattito alla Camera. Le condizioni di Rc

Pensioni, il giorno della verità

■ ROMA. Dopo lo stop di venerdì scorso causato dalla presentazione a sorpresa da parte di An e Rifondazione comunista di due pregiudiziali di costituzionalità, alla Camera riprende oggi il dibattito sulla riforma delle pensioni.

Il primo scoglio da superare, appunto, è quello posto dalle due formazioni che occupano le ali estreme del Parlamento. Salvo imprevisti, dovrebbe andare tutto liscio ed una volta disinnescata la «mina» della legittimità della riforma il dibattito entrerà nel vivo. Spetterà al presidente della Commissione lavoro della Camera, il leghista Marco Fabio Sartori, la relazione introduttiva e la ricerca (già avviata nei giorni scorsi) di una intesa fra Centro-sinistra e Polo. Il secondo scoglio da superare, infatti, è rappresentato dalla mole immensa di emendamenti. Dai 3 500 presentati in Commissione lavoro si è scesi è vero a 3 100 (di questi 3.000 sono firmati da Rifondazione, An e Ccd), le richieste di modifica sono però ancora troppe per sperare in una marcia spedita e senza incidenti della riforma.

Rifondazione, intanto, messa sotto accusa per il rinvio di venerdì, ieri per bocca del suo presidente Armando Cossutta ha replicato alle critiche. Cossutta, parlando a Parma, ha annunciato la disponibilità del suo partito a ritirare tutti gli emendamenti qualora venissero accolte tre sue richieste. «È in atto – ha spiegato – una campagna terroristica contro l'opposizione di Rifondazione comunista. 2700 emendamenti sono tanti? Certo. Ma noi siamo pronti a ritirarli tutti se la maggioranza – Pds in testa – si impegnasse ad approvarne tre soltanto tre».

Ma cosa chiede Cossutta? Vediamo «Primo: si ha diritto ad andare in pensione dopo 35 anni. Secondo: le pensioni vanno calcolate sulle retribuzioni e non sulle contribuzioni. Terzo: il rendimento annuo è del 2 per cento». Una provocazione o un ricatto? Vedremo. Però è praticamente impossibile che queste richieste vengano accettate dal momento annullerebbero quasi completamente il senso (e l'efficacia) della riforma in discussione alla Camera. «Senza l'approvazione di questi tre emendamenti fondamentali – ammonisce dal canto suo Cossutta – la legge non sarebbe una riforma, ma una pessima controriforma, e quindi contro di essa i comunisti continueranno a battersi con tutte le loro energie».

La «situazione è tesa ma non pregiudicata», commenta invece il ministro del lavoro Tiziano Treu il quale comunque conferma che l'obiettivo «è quello di approvare il provvedimento entro metà mese». Treu si è detto ottimista sui tempi. «Lunedì pomeriggio parlerà un singolo rappresentante per gruppo e questo permetterà di recuperare qualche giornata che si sarebbe persa in dibattiti generali che hanno poco senso perché ne abbiamo già fatti tanti».

Tiziano Treu Marco Marianella

DALLA PRIMA PAGINA

Pensioni. La legge o è sfascio

con contenuti non privi di una particolare valenza per i lavoratori. Trattandosi della nostra più importante riforma sociale, sarebbe giusto e logico che essa passasse presto in Parlamento, e con un appoggio assai ampio: ce lo auguriamo, nell'interesse generale e non di una sola parte. Del resto, chiunque vinca le prossime elezioni ha comunque interesse a non trovare domani, sul suo cammino di governo, una situazione previdenziale irrisolta, aggravata, compromessa, in un clima di gravissime e forse ingovernabili tensioni sociali e finanziarie.

Tutto ciò dovrebbe tranquillizzare sull'iter parlamentare della riforma, ma così non è. L'incandescente clima politico, in via di raffreddamento per ora almeno solo in apparenza, ed i vari strumentalismi che tendono ad usare le pensioni per fini elettoralistici hanno sensibilmente elevato i rischi.

Il pericolo è, forse, di uno spostamento dell'equilibrio raggiunto dall'accordo governo-sindacati in un senso decisamente non favorevole agli operai, forse addirittura della caduta della legge. Non comprendo come mai una istanza così responsabile come la Confindustria non avverta questo pericolo. Né come molti di coloro che paventano elezioni politiche troppo anticipate non intendano che una caduta della legge renderebbe la situazione incontrollabile fino a provocare forse il caos finanziario ed una immediata quanto drammatica interruzione della legislatura.

Leggo su *Liberazione* del 30 giugno il vanto orgoglioso dei deputati di Rifondazione comunista. «Battendo ogni record abbiamo presentato 2700 emendamenti. Faremo ostruzionismo... per battere il governo, farlo cadere su un fatto politicamente enorme». Bel record. Ai tempi del Pci questa prosa, del tutto estranea alla sua cultura, si chiamava nichilismo.

Abbiamo in aula in tutto 3500 emendamenti al disegno di legge, segno eloquente che non si ha in mente un lavoro parlamentare per esaminarlo, cambiarlo, migliorarlo, ma il solo obiettivo di farlo cadere nella confusione generale. Soprattutto da An, ed in parte da Rifondazione, l'ostruzionismo è stato ormai eretto a sistema (continuo a frugare inutilmente nella memoria del Pci un qualche ricordo in tal senso). Che rapporto hanno questo comportamento e questi obiettivi col grande movimento dell'autunno scorso? Sulla base della piattaforma di quella grande lotta si intende forse introdurre miglioramenti a favore dei lavoratori usurati del lavoro precario e discontinuo delle fasce più deboli, di un qualche recupero dell'anzianità? In tal caso si sarebbe dovuta concentrare l'azione su questi punti, o eventualmente anche su altri, cercando di costituire in Parlamento una maggioranza a tale scopo. E invece è proprio l'ostruzionismo che impedisce di raggiungere questo obiettivo, che tradisce le aspettative di milioni di lavoratori e colpevolmente li illude.

I progressisti hanno lavorato diversamente. È da un anno che è iniziata l'elaborazione di una concreta ed organica proposta di riforma previdenziale (fatto nuovo per la sinistra). Poi la proposta è stata avanzata, ed è rimasta l'unica nel Parlamento italiano. Intanto si partecipava al grande moto di popolo dell'autunno scorso col *no* all'attacco antisociale di Berlusconi ma insieme col *sì* della proposta progressista. Ed è stata essa la base materiale dell'accordo Dini-sindacati: senza quell'elaborazione non credo che l'accordo avrebbe avuto l'attuale connotazione. La grande consultazione popolare sull'accordo è stata un'altra tappa politica straordinaria. Ed ora, infine, i progressisti si adoperano in Parlamento per consolidare quei risultati, fattivamente.

Credo che i lavoratori abbiamo diritto di pretendere una rappresentanza politica matura, ferma e responsabile. Abbiamo diritto ad una legge, e non alla confusione sfascista. Al *no* cui segua un *sì*; alla protesta seguita da una proposta e poi da un risultato.

Dalle piazze operaie da autunno al referendum operaio di maggio, fino ad una legge. Me lo sono sentito dire in questi giorni dagli operai del Nuovo Pignone a Firenze, dai lavoratori delle fabbriche della Valdelsa, da pensionati a Reggio Emilia. Mi è stato detto molto netto: approvate una riforma, approvate la legge. E numerosissime richieste analoghe, preoccupate e consapevoli, piombano da ogni parte alla Camera dei deputati, evidentemente avvertiti della nuova situazione, dei pericoli che comporta, de l'evidente doppio gioco della destra che finge buona volontà di incontro sulle regole, mascherando un comportamento sostanziale parlamentare, di sabotaggio, di ostruzionismo, di chiusura. Sono rimasto molto colpito da tanta maturità operaia.

[Luigi Berlinguer]

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore:
Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil;
Piergiovanni Alleva, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario,
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, **Enzo Martino**, avvocato Cdl di Torino
Nyranne Moshi, avvocato Cdl di Milano, **Saverio Nigro**, avvocato Cdl di Roma

Una tutela maggiore per i lavoratori con gravi handicap

RISPONDE
SILVANO TOPI

■ Cara *Unità*, sono un lavoratore della Telecom Italia affetto da handicap grave. Dal mese di marzo scorso usufruisco di due ore di permesso giornaliero e di tre giorni di permesso mensile ai sensi della legge n. 104. In relazione a tali permessi la Telecom mi ha tolto una parte di ferie, una parte di ex festività, di tredicesima e di quattordicesima mensilità. Chiedo agli esperti di «Leggi e contratti» se questa condotta della Telecom è conforme alla legge. Vorrei sapere anche se i periodi di permesso saranno o meno coperti da contribuzione figurativa ovvero, in caso negativo, se possono essere riscattati ai fini della pensione.

Dino Caserotti
Roma

Nonostante il duplice intervento legislativo operato con le leggi n. 104/92 e 423/93 la disciplina delle agevolazioni ai portatori di handicap è ancora lontana dal regolare, con chiarezza, tutte le situazioni meritevoli di tutela. I quesiti che il lettore ci pone ci inducono a tornare per la quarta volta (e, temiamo, non l'ultima!) su questa delicata materia. Essi traggono origine da un indirizzo legislativo che prevede per i permessi fruiti dal lavoratore maggiorenne in situazione di grave handicap, di cui ai commi 6 e 4 dell'art. 33 della legge n. 104, l'identica disciplina stabilita per l'aspettativa facoltativa dopo il parto e per i permessi per assistere il bambino malato di età inferiore a tre anni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 1204/71 e degli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1997, n. 903.

Tale impostazione trova conforto in una interpretazione sulla natura giuridica di tutte queste assenze da parte del Consiglio di Stato secondo il quale il trattamento economico erogato va inteso come indennità e non come retribuzione imponibile, trattandosi di una prestazione assistenziale che non dà diritto a copertura previdenziale. La prima conseguenza è che anche per i lavoratori handicappati i permessi non avranno effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità o sulla gratifica annuale. Il secondo effetto di trascinamento della disciplina riservata alle assenze facoltative post partum nei riguardi dei congedi ex legge n. 140 è l'esclusione della possibilità di una copertura figurativa per i permessi agli handicappati.

A questo punto, tuttavia, occorre mettere in rilievo una differenza di ordine sostanziale che riguarda i destinatari delle norme esaminate finora. Infatti, mentre si può ritenere accettabile una assimilazione dell'assistenza a minori portatori di handicap con quella prestata al bambino appena nato o al figlio malato in età fino a tre anni, appare assai meno convincente e per certi versi discutibile l'applicazione della medesima disciplina a un lavoratore maggiorenne handicappato grave. Aver tutelato allo stesso modo il genitore che assiste il figlio handicappato e l'handicappato grave occupato trascura problemi importanti come quelli della tutela (fisica e mentale) del lavoratore e dell'usura cui è sottoposto, in relazione alla sua specifica situazione psico-somatica.

Per altro verso la situazione del lavoratore handicappato si presenta ancora più svantaggiata di quella del genitore che fruisce dell'aspettativa facoltativa poiché mentre costui può riscattare i periodi in esame, tale possibilità è preclusa al lavoratore handicappato, stando alla interpretazione che viene data dell'art. 14 del decreto leg.vo 30 dicembre 1992 n. 503.

Questa lettura della norma, che si fonda solo sull'elemento letterale del primo comma dell'articolo citato, non appare in sintonia con il principio ispiratore di tutta la legge enunciato dal Consiglio di Stato il quale ha affermato che: «La costruzione del rapporto assistenziale, che è compito del citato art. 33, è tale da equiparare appieno genitori e altri soggetti (ivi incluso, in virtù del descritto rinvio compiuto dall'art. 33, comma 6, lo stesso handicappato maggiorenne lavoratore)».

Nonostante la dizione dell'art. 14, sembra pertanto più coerente con questo autorevole parere ricondurre la facoltà di riscatto nell'ambito di operatività della legge n. 104/92, laddove si tratti di assenze disciplinate dall'art. 33, comprese quindi quelle effettuate dal lavoratore handicappato. Si scioglierebbe in tal modo anche un dubbio di irragionevolezza che grava sull'attuale interpretazione quando consente il riscatto dei periodi di permesso alla lavoratrice (o al lavoratore) che assiste il figlio invalido e lo nega al lavoratore portatore di handicap grave, costringendolo a perdere quote di contribuzione da far valere ai fini del trattamento pensionistico o, in alternativa, a prolungare la sua permanenza sul posto di lavoro per un numero di giornate pari a quelle fruite ai sensi delle leggi n. 104 e 423 che invece potrebbe recuperare – fino a 5 anni nell'arco della vita lavorativa – pagando di tasca propria il riscatto di quei periodi.

Sugli aspetti trattati sommariamente in questa risposta e su altri sui quali restano ancora incertezze interpretative e carenze normative riteniamo necessario uno specifico intervento legislativo a fin loro trattazione nell'ambito dei provvedimenti di delega previsti dall'art. 8 del disegno di legge di riforma del sistema previdenziale in discussione in Parlamento.

Licenziamento ingiustificato e risarcimento del danno

■ Vorremmo segnalare ai lettori della rubrica «Leggi e contratti» una recente interessante decisione del Tribunale di Milano (sent. n. 4225/1995) che ha affermato il diritto per il lavoratore ingiustificatamente licenziato di poter scegliere fra il risarcimento del danno liquidato dal giudice (da 2,5 a 6 mensilità salvo anzianità di servizio superiori ai 10 anni) o la riassunzione eventualmente offertagli dal datore di lavoro. L'art. 2 della L. 108/1990 ha disposto che «quando risulti accertato dal giudice che non ricorrono gli estremi del licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o in mancanza a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio, al comportamento e alle condizioni delle parti».

In alcuni rarissimi casi il datore di lavoro con meno di 16 dipendenti, che ha licenziato ingiustificatamente un proprio dipendente quando viene condannato dal Pretore a riassumere entro 3 giorni il lavoratore o in mancanza, a pagargli una indennità, può scegliere di invitare il dipendente licenziato a riprendere servizio.

Può anche accadere che il lavoratore nel frattempo abbia trovato un altro lavoro più soddisfacente oppure che tema eventuali possibili «ritorsioni» da parte del datore di lavoro una volta ripreso il vincolo di subordinazione. Ebbene in questi casi l'interpretazione della norma accolta dal Tribunale di Milano consente al lavoratore di scegliere tra la riammissione in servizio o il risarcimento del danno con il pagamento della indennità liquidatagli dal giudice del lavoro.

È necessario segnalare che i tempi per poter scegliere sono molto ristretti in quanto il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a riprendere servizio entro 3 giorni dalla pronuncia della sentenza ed il lavoratore deve, non appena ricevuto l'invito, comunicare che non intende accettare lo stesso e che, pertanto, richiede l'indennità liquidatagli per l'ingiustificato licenziamento.

Il coordinamento
dell'Ufficio legale della Cgil di Milano e Lombardia

Come cambia l'età per la pensione di vecchiaia

Sebbene sia convinta della necessaria riforma del sistema pensionistico – che peraltro ho recepito nella sua globalità – i dubbi mi sorgono sulle pensioni di «vecchiaia»: leggo su *l'Unità* di oggi 12 giugno «...con la riforma realizzata dal governo presieduto dall'on. Amato è recepita nel decreto legislativo 503/92, a regime si potrà accedere alla pensione di vecchiaia all'età di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini ...».

Ma come si colloca questa norma in questa fase di transizione? Faccio un esempio concreto: ho compiuto 54 anni lo scorso mese di maggio, ed avrò 31 anni di contributi versati a fine luglio '95. L'azienda per la quale lavoro a novembre '95 metterà in mobilità un centinaio di addetti e potrei essere tra questi. È assai difficile che trovi occupazione, soprattutto nel settore dove opero (concessionaria di pubblicità) in grave crisi dal '92 in poi, ed anche con 3 anni di mobilità – se questo istituto verrà confermato – non mi sarà possibile raggiungere i 35 anni di contributi.

Quando potrò percepire la pensione e avrò penalizzazioni? Certa della risposta e ringraziando in anticipo, invio molti cordiali saluti.

Giuseppina Ugolini
Milano

La riforma, attualmente all'esame del Parlamento, non modifica l'età per la pensione di vecchiaia che resta stabilita dalle disposizioni già in vigore. Con il Dlgs n. 503/92 (art. 1, comma 1) fu stabilito che l'età per la pensione di vecchiaia, già fissata in 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, veniva aumentata di un anno ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1994. Pertanto lei, essendo nata a maggio del 1941, avrebbe compiuto l'età per la pensione di vecchiaia a maggio del 1999 (all'età di 58 anni).

Successivamente, con il provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995 (legge n. 724/94, art. 11) fu «accelerato» il ritmo dell'innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia portandolo ad un anno ogni 18 mesi a partire dal 1° luglio 1995. Dopo tale modifica (voluta dal governo Berlusconi) lei maturerà l'età per la pensione di vecchiaia a maggio del 2001 (all'età di 60 anni).

Se avrà la possibilità di proseguire a lavorare (o comunque, ad avere la copertura previdenziale) raggiungerà i 35 anni di anzianità contributiva a fine 1999. A quella data avrà già compiuto il 58° anno di età e potrà accedere alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 2000 (vedi art. 5, comma 5 prima parte, del disegno di legge presentato dal governo per la riforma del sistema pensionistico).

Per quanto riguarda il calcolo della pensione non è prevista alcuna «penalizzazione». La pensione è pari ad una determinata percentuale (2% per ogni anno di anzianità contributiva) della media delle retribuzioni rivalutate relative all'ultimo periodo coperto da contribuzione. Per determinare la retribuzione media si fa riferimento:

– alle ultime 260 settimane per calcolare la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva accreditata fino al 31.12.1992 (art. 3 comma 8, legge n. 297/82);

– alle ultime 260 settimane maggiorate del 50% del numero di settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione per calcolare la quota di pensione relativa alla anzianità contributiva accreditata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione (art. 4, comma 3, Dlgs n. 503/92).

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA:
Rita Cavallaro, Ottavio Di Loreto
Angelo Mazzieri, Nicola Tisci

Aumenti delle pensioni d'annata e benefici agli ex combattenti

Dal giornale radio delle ore 13 del 1° aprile 1995 ho appreso che la Corte costituzionale ha deciso l'annullamento della perequazione delle pensioni d'annata che gli interessati sin dalla metà del 1975 chiedono.

In un primo momento mi è sembrato trattarsi di un pesce d'aprile ma dato che sino ad oggi non c'è stata nessuna smentita la notizia debbo ritenerla vera.

Il numero dei pensionati d'annata giornalmente si assottiglia e il dovere di chi legifera, Corte costituzionale compresa, sarebbe stato quello di metterli in prima fila nel rivalutare la loro pensione, invece in un primo momento si era deciso di frazionarlo a scaglioni: mesi fa di farlo a febbraio poi rimandato tutto ad ottobre e infine si è deciso di non parificarle affatto!

I componenti della Corte costituzionale se non erro, percepiscono lo stesso trattamento economico dei parlamentari i quali mesi fa si sono aumentati i loro emolumenti, e di parecchio, all'incirca lire 700mila al mese.

Come mai l'idea di economizzare alla Corte costituzionale non è venuta allora invece di farlo ora a spese dei pensionati d'annata che chiedono la rivalutazione della loro pensione da oltre 20 anni?

Chi scrive, 84enne, dopo avere passato parte della guerra sugli aerei, avere subito una lunga prigionia rientrando in famiglia dopo oltre 7 anni, nel 1950 maresciallo maggiorista di prima classe, ha visto arrivare nel centro radio presso l'aeroporto di Catania alcuni avieri appena usciti dal corso che, stabilito che gli anni passano per tutti, percepiscono una pensione di gran lunga maggiore della sua.

Sempre chi scrive, non ha potuto beneficiare della legge 336 per i combattenti in quanto collocato a riposo 6 mesi prima del 16 marzo 1968 perché ne potevano beneficiare solamente quelli collocati a riposo dopo tale data: ma la guerra non l'hanno fatta entrambi? Qual è il motivo di questa disparità?

A mio parere la Corte costituzionale che dovrebbe essere lo specchio della giustizia e della verità come può giustificare il suo silenzio per non essere intervenuta quando i parlamentari si sono aumentati i loro emolumenti, con tanta critica degli italiani, mentre ora annulla la perequazione delle pensioni d'annata che gli interessati da più di un ventennio chiedono? Nei due casi non è sempre lo Stato che paga?

A conferma di quanto precede allego la fotocopia di un mio esposto inviato alle massime autorità dello Stato il 19 ottobre 1984 e la fotocopia dell'unica risposta avuta dalla Camera dei deputati, presidente Iotti, datata 27 novembre 1984.

Attilio Maniscalco
Catania

La perequazione delle vecchie pensioni è stata realizzata a seguito della vertenza sviluppata dai sindacati dei pensionati Cgil, Cisl, Uil nel 1990, con il decreto legge n. 409 convertito, con modificazione in legge n. 59/90.

Per quanto riguarda gli statali categoria alla quale riteniamo il lettore opportuno, la perequazione è disciplinata dall'articolo 3 del citato decreto legge n. 409/90 che prevede anche la erogazione di un acconto in attesa della liquidazione. L'intero aumento derivante dalla riliquidazione della pensione è scaglionato alle seguenti decorrenze: 20% dal 1° luglio 1990, 40% dal 1° gennaio 1992, 50% dal 1° gennaio 1993. Il 100 per cento dell'aumento spettante doveva essere attribuito con decorrenza 1° gennaio 1994 ma, con l'articolo 11, comma 7, della legge n. 537/93 (provvedimento collegato alla Finanziaria 1994), fu differito al 1° gennaio 1995. Successivamente, con la Finanziaria 1995 il governo Berlusconi tentò di differirlo ulteriormente al 1° luglio 1996. Dopo le manifestazioni dei pensionati e una dura battaglia parlamentare, condotta in particolare dal Pds, con l'articolo 17, comma 4, della legge n. 724/94 (provvedimento collegato alla Finanziaria 1995) la decorrenza dell'ultima «tranche» dell'aumento è stata fissata al 1° ottobre 1995.

Non ci risulta alcuna sentenza della Corte costituzionale che abbia messo in discussione la perequazione delle vecchie pensioni.

Per quanto riguarda il beneficio previsto per gli ex combattenti e le altre categorie assimilate ricordiamo che con l'articolo 1 della legge n. 140/85 ha attribuito un aumento di lire 30.000 mensili dell'importo della pensione a tutti coloro che non avevano beneficiato della legge 336/70 e che con l'articolo 6 della legge n. 544/88 tale aumento di lire 30.000 ha esteso anche ai titolari di pensioni aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968.